

APTUIT (VERONA) S.R.L.

Procedura Whistleblowing

per l'invio/ricevimento delle segnalazioni e la tutela del segnalante

INTRODUZIONE

Il whistleblowing è uno dei modi più efficaci per scoprire la corruzione, la frode, la cattiva gestione e altri illeciti che minacciano la salute pubblica e la sicurezza, l'integrità finanziaria, i diritti umani e l'ambiente. Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001. La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'Attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti. Per le amministrazioni pubbliche e le aziende con almeno 250 dipendenti gli obblighi sono in vigore dal 15 luglio 2023; per le organizzazioni private con un numero di dipendenti tra i 50 e i 249, gli obblighi saranno in vigore dal 17 dicembre 2023.

La presente Procedura è adottata dalla Società Aptuit (Verona) Srl ("Aptuit" o la Società) al fine di disciplinare le segnalazioni whistleblowing dirette al soggetto incaricato dal Gruppo Evotec, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di ogni altra prescrizione imposta dal D.Lgs 10 Marzo 2023 n. 24, dalle Linee Guida dell'ANAC e seguendo la guida operativa messa a punto da Confindustria.

Questa Procedura integra il "Sistema Whistleblowing" locale adottato dalla Società unitamente alla "Procedura Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante" e alla Procedura



di Gruppo Evotec “Global Whistleblowing and Case Handling Policy” che si intendono qui integralmente richiamate.

1. CHI PUÒ SEGNALARE ATTRAVERSO I SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Le procedure whistleblowing incoraggiano a segnalare **chiunque acquisisca, nel contesto dell’attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall’organizzazione o per conto dell’organizzazione**. Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l’attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all’ente. Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti::

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti o Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l’ente non sia ancora iniziato.

Non sarà possibile gestire con le protezioni previste dalla la normativa whistleblowing le segnalazioni provenienti da soggetti diversi da quelli sopra elencati : il segnalante sarà invitato ad inoltrare la segnalazione al corretto canale e comunque la segnalazione sarà trattata come ordinaria.

2. CHE TIPO DI ILLECITO PUÒ ESSERE CONSIDERATO NELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

All’interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi. Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Le segnalazioni possono riguardare:



- **i reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o le violazioni del Modello Organizzativo 231 o del Codice di Condotta;**
- **gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea** relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;;
- **gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;**
- **gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in** materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- **gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori;**
- **violazioni in materia di whistleblowing** (violazione degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante; violazione del divieto di atti di ritorsioni o discriminatori nei confronti del segnalante; ostacolare o tentare di ostacolare una segnalazione; mancata istituzione, avendone avuto incarico, dei canali di segnalazione o delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs 24/2023; non aver riportato all'Organismo di Vigilanza (OdV) della Società' i flussi informativi in materia di whistleblowing e dei provvedimenti disciplinari adottati; accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; accertamento della responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare:

- Reati ex D.Lgs 231/2001(corruzione, reati societari, reati tributari, indebita percezione di erogazioni pubbliche, Promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti);
- illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza



delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- e le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza
- Illeciti ambientali e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Uso illecito dei dati personali o palesi violazioni della norma a tutela della privacy.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale che non ledono un interesse di carattere generale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

Non sarà possibile gestire con le protezioni previste dalla la normativa whistleblowing le segnalazioni relative a ambiti diversi rispetto a quelli elencati al precedente paragrafo 3. : il segnalante sarà invitato ad inoltrare la segnalazione al corretto canale ovvero la segnalazione sarà trattata come ordinaria.

3. CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI

La Società ha individuato un canale interno di segnalazioni e, quale gestore, un Comitato Etico costituito dal Legal Counsel e membro interno OdV della Società, con un secondo o terzo componente la cui identificazione è, al momento della redazione della presente Procedura, in corso di definizione, che sarà oggetto di apposita nomina scritta e nel rispetto della "*Procedura Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante*" a cui si rinvia per le singole fasi di lavorazione della segnalazione. Il gestore riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto anche durante le fasi di accertamento. Il gestore, dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione. Il gestore fornisce riscontri periodici al segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, gli comunica l'esito. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato. Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- o Correzione di processi interni o Avvio di un procedimento disciplinare
- o Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica
- o Archiviazione per mancanza di evidenze



4. I CANALI PER LE SEGNALAZIONI

La Società mette a disposizione delle persone segnalanti i seguenti strumenti per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

- a. **With Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta e orale mediante messaggistica vocale, l'ente mette a disposizione la piattaforma informatica crittografata "EQS Integrity Line" (già nota al Gruppo Evotec come "EVOWhistle"), cui si accede attraverso il link <https://evotecgroup.integrityline.org>, e che è disponibile anche nella pagina internet dedicata di Evotec: <https://www.evotec.com/en/investor-relations/governance> - sezione "REPORTING COMPLIANCE VIOLATIONS"**

Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma vi è un menu che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione. È anche possibile allegare documenti. Alla segnalazione viene attribuito un codice dal sistema. Il segnalante può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

- b. **Per le segnalazioni mediante incontro in presenza** il segnalante può contattare il soggetto ricevente mediante la piattaforma informatica, richiedendo disponibilità per un incontro personale anche in videoconferenza. Le segnalazioni effettuate con incontro personale vengono verbalizzate dal gestore delle segnalazioni e controfirmate dal segnalante (che ne riceve copia) e dal gestore stesso. Il verbale viene quindi caricato nella piattaforma informatica alla presenza del segnalante che potrà ottenere le chiavi d'accesso per controllare lo stato della segnalazione.

Per le segnalazioni mediante messaggistica vocale registrata o incontro in presenza verbalizzato il segnalante rilascerà preventivo consenso informato al trattamento dei dati.



5. LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma invia al segnalante un messaggio a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

6. RISERVATEZZA E SOGGETTI TUTELATI

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati. L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti. La riservatezza è garantita attraverso la piattaforma crittografata per le segnalazioni e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione), delle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, dei colleghi di lavoro del segnalante, degli enti di proprietà del segnalante, degli enti presso il quale il segnalante lavorale, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, nell'ambito del processo di istruttoria della segnalazione, il segnalante è tenuto ad indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.



7. ANONIMATO

È possibile anche l'invio di **segnalazioni anonime**. Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e saranno processate. In ogni caso, le segnalazioni anonime restano anch'esse registrate e conservate nella piattaforma informatica. Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il segnalante.

Nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

8. CONFLICT OF INTEREST

Nel caso in cui la segnalazione riguardi fattispecie in cui uno dei componenti del Comitato Etico coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione potrà essere indirizzata all'altro membro che potrà garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina. Se il conflitto riguarda l'intera funzione nelle persone di entrambi i componenti, la segnalazione potrà essere inoltrata al Presidente del CDA che potrà garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

9. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONI

Il servizio di gestione delle segnalazioni è sospeso le domeniche e tutti i giorni festivi.

In caso di assenza prolungata o di malattia di uno dei componenti del Comitato Etico di gestione segnalazioni, lo stesso avrà cura di comunicarlo all'altro membro affinché possa subentrare nella ricezione e gestione delle segnalazioni *ad interim* fino al rientro della funzione per garantire il rispetto dei termini previsti dal decreto. Nel caso di assenza prolungata dell'intero Comitato di gestione, lo stesso avrà cura di comunicarlo al Presidente del CDA affinché possa subentrare nella ricezione e gestione delle segnalazioni *ad interim* fino al rientro della funzione per garantire il rispetto dei termini previsti dal decreto.

10. LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati. Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e



mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

L'Informativa sul trattamento dei dati personali sarà pubblicata, non appena disponibile, anche nella pagina internet dedicata della Società come sopra riportato (<https://www.evotec.com/en/investor-relations/governance> - sezione "REPORTING COMPLIANCE VIOLATIONS").

11. TUTELE E PROTEZIONI DA RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione. In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura. **Viene infatti garantita protezione contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.** Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche. Tra le possibili discriminazioni rientrano: o il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; o la retrocessione di grado o la mancata promozione; o il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; o note di merito o referenze negative; o misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria; o la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; o la discriminazione o un trattamento sfavorevole; o la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine; o danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi; o l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro; o la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



12. SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa, la mancata istituzione del canale interno di segnalazione.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura. L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

13. CANALI ESTERNI

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche **segnalazioni esterne** all'Autorità Nazionale Anticorruzione solo ricorrendo determinate condizioni:

- a. qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- b. qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sarà dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione;
- c. qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'A.N.A.C.: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una **divulgazione pubblica**:

- a. il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata;
- b. un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- c. fondati motivi di ritenere che una segnalazione esterna non verrà trattata o dia luogo a ritorsioni o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate o che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella medesima.



14. CLAUSOLA DI CHIUSURA

Per quanto non incluso nella presente procedura, si rinvia alla “*Procedura Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante*” e alla Guida Operativa di Confindustria che, quale parte integrante, viene qui richiamata ed è possibile visualizzare al link indicato nel paragrafo seguente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali [Direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione \(europa.eu\)](#)
- il Regolamento 2016/679 o GDPR [Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+retti+fiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell'+Unione+europea+127+del+23+maggio+2018 \(garanteprivacy.it\)](#)
- Il decreto legislativo n. 24/2023 (di seguito il “Decreto”): ha attuato in Italia la Direttiva Europea n. 2019/1937 in materia di whistleblowing, abrogando o modificando le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e dal d.lgs. n. 231/2001 per quello privato [Normattiva - Export](#) ;
- il D.lgs. 231/01 del 2001 recante disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche [Normattiva - Export](#)
- Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne ANAC [www.anticorruzione.it/documents/91439/146849359/Delibera+n.+311+del+12+luglio+2023++linee+guida+whistleblowing+versione+schematizzata.pdf/7c8290da-f1b0-1c1f_8bc0-3904f023f299?t=1689332548748](#)
- Linee Guida Confindustria di Ottobre 2023 <https://www.confindustria.it/wcm/connect/764634fd-46ef-42cc-adce-999e16ea4485/Guida+Operativa+Whistleblowing.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR KSPACE-764634fd-46ef-42cc-adce-999e16ea4485-oJNmhSD>